



PARERE MOTIVATO
n. 24 del 12 Febbraio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità (ex NTA del PAT). Permesso di costruire tramite procedura suap per un edificio logistico in zona D1 via Mozart. Comune di Oppeano (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 12 Febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 11 Febbraio 2019 prot. n.57486;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, per conto della ditta proponente, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 456831 del 09.11.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Permesso di costruire tramite procedura suap per un edificio logistico in zona D1 via Mozart nel Comune di Oppeano;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.14506 del 3.12.18, assunto al prot. reg. al n. 491248 del 3.12.18 del Comune di Ronco all'Adige;
- Parere del 21.12.18, assunto al prot. reg. al n. 523215 del 21.12.18 del Comune di Isola della Scala;
- Parere n. 121276 del 20.12.18, assunto al prot. reg. al n. 520261 del 20.12.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 262/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è stata sottoposta a procedura di Verifica di Assoggettabilità ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. in quanto, secondo le disposizioni contenute nelle N.T.A. del P.A.T. di Oppeano, che hanno recepito il Parere VAS n. 67 del 23 aprile 2015, rientra nelle fattispecie per le quali è richiesta la predisposizione e la concertazione di più piani e/o programmi nonché il raggiungimento di specifici Accordi ai sensi dell'art. 6 della L. R. 11/2004. Nello specifico, l'ambito in esame è incluso tra gli interventi per cui è prevista la stipula di un apposito Accordo Pubblico-privato che il Comune ha stipulato mediante apposita Convenzione con il Soggetto proprietario delle aree in data 7 settembre 2011.

In particolare la trasformazione dell'area, promossa tramite procedura SUAP, riguarda la costruzione di un edificio logistico da realizzarsi in un zona D1 prospiciente via Mozart, in loc. Vallese nel Comune di Oppeano. Il Piano di Assetto del Territorio, nella TAV 4.a – Carta delle Trasformabilità, classifica l'area in esame come "Ambito di programmi complessi A.9 - Centro dell'ospitalità e delle relazioni di Oppeano".

La superficie del lotto è complessivamente di 54.306 m² mentre quella occupata dall'edificio è di 22.196 m². Il progetto prevede la realizzazione di un unico corpo di fabbrica, di forma regolare e rastremata verso sud - ovest, al fine di assecondare la conformazione del lotto e rispondere alle fasce di rispetto della linea elettrica presente in loco, come specificato più avanti.

La facciata principale è parallela al tracciato della S.S. 434 Transpolesana. L'immobile avrà una funzione logistica e servirà varie aziende operanti nel campo alimentare.

Le attività della piattaforma si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 6.00 alle 02.00 del giorno successivo, mentre il Sabato dalle 6.00 alle 24.00.

L'ambito è interessato da una linea elettrica in alta tensione da 380 kV e da un traliccio, nonché da fasce di rispetto stradale, dei corsi d'acqua (Risorgive), degli allevamenti zootecnici intensivi come descritto nel PAT ed è interessato inoltre da una fascia di rispetto generata dal polo siderurgico di Vallese, classificato come azienda RIR.

In più, nel P.A.I. l'area è classificata come R1, ossia in classe caratterizzata da un "Moderato



rischio idraulico”.

Come chiarito con le precisazioni fornite mediante il documento assunto al prot. regionale con n. 37624 del 29/01/2019 la realizzazione dell'insediamento fa parte di un intervento di riorganizzazione aziendale che comporterà la dismissione di alcune attività svolte nei quattro poli logistici presenti attualmente nella provincia di Verona (Verona Quadrante Europa, Caselle di Sommacampagna, Nogarole Rocca e Villafranca) ed il trasferimento delle stesse nella nuova sede di Oppeano.

Con questo intervento si stima possa essere conseguito un miglioramento e razionalizzazione dei trasporti nonché un efficientamento degli stessi. Nel RAP è stata sviluppata un'analisi dello stato ambientale che ha considerato le diverse matrici ambientali, paesaggistiche e socio-economiche potenzialmente interessate dall'intervento evidenziando quelle caratterizzate da criticità.

È stata svolta inoltre una verifica della coerenza esterna con gli strumenti urbanistici sovraordinati e valutati in termini di sostenibilità ambientale i possibili impatti ed effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento su ciascuna delle matrici ambientali interessate dando conto di quelle che potevano essere considerate ai fini di un successivo monitoraggio.

Sono state inoltre individuate delle misure mitigative e compensative da adottarsi coerentemente con le previsioni del PAT.

A seguito delle risultanze istruttorie con nota prot. n. 8573 del 10.01.2019 sono stati chiesti alcuni approfondimenti sulle seguenti tematiche: traffico, vincoli, aspetti socio-economici, emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, rumore e gestione delle acque reflue.

La richiesta è stata riscontrata mediante la presentazione in data 29/01/2019 di un apposito documento nel quale vengono meglio precisate in termini analitici le questioni sopra richiamate.

I Pareri resi dalle Autorità ambientali consultate evidenziano la necessità di meglio specificare i medesimi aspetti chiesti con la poc'anzi citata nota prot. n. 8573/2018.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 12 Febbraio 2019 dalla quale emerge che l'istanza presentata non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, ravvisando la necessità che prima dell'approvazione il Rapporto ambientale preliminare venga essere aggiornato con il recepimento degli approfondimenti contenuti nella nota assunta al prot. regionale con n. 37624 del 29/01/2019. In considerazione della presenza di un elettrodoto nell'ambito in esame, inoltre si ritiene opportuno raccomandare, ai fini della tutela della salute umana, che venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione dei limiti d'esposizione sanitari.

La minor esposizione a campi magnetici di bersagli sensibili potrà essere ricercata, laddove fattibile, anche attraverso un innalzamento del traliccio/palo e un ridimensionamento dei bracci che sorreggono le linee elettriche, allo scopo di allontanare in altezza e ridurre in dimensione il campo di influenza elettromagnetico.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n 262/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'istanza presentata tramite procedura suap per la realizzazione di un edificio logistico in zona D1 via Mozart nel Comune di Oppeano in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione, nonché, effettuato il monitoraggio degli effetti proposto nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:

- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- prescrivendo

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Oppeano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine